

779/Serv. 4/S.G.

D.P. n.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

*Approvazione Modifica Statuto*

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la Legge 17/07/1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento amministrativo e contabile approvato con R.D. 05/02/1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 1 del D.P.R. 30/08/1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione della Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

**VISTO** la L.R. 09/05/1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'art. 34;

**VISTO** lo Statuto dell'I.P.A.B. Istituto di Beneficenza e Scolastico "Sac. Mariano Scriffignano Siscaro" di Agira (EN) approvato con con D.P. n. 419/Serv. 4/S.G. del 19/07/2022;

**VISTI** i DD.AA. nn. 67/Gab del 08/09/2021 e 95 del 239/2022 con i quali il Dott. Davide Delia è stato nominato Commissario Straordinario presso l'IPAB suddetta e successivamente riconfermato nella carica, con il compito, di adottare "un nuovo Statuto che tenga conto delle norme sopravvenute, riducendo il numero dei componenti e con la prescrizione di rispettare la volontà testamentaria, attribuendo la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai religiosi";

**VISTO** il D.P.Reg. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 di preposizione dell'On.le Nunzia Albano all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

**VISTO** il D.A. n. 14/GAB. del 06/02/2023 con il quale è stato modificato il secondo comma dell'art.2 del D.A. n. 95/GAB. del 21/09/2022 stabilendo che "i commissari straordinari declinati nell'elenco ALLEGATO A facente parte integrante del medesimo decreto, confermati nella carica, permangono sino all'insediamento del nominando sostituto o del Consiglio di Amministrazione";

**VISTE** le disposizioni operative del Servizio 9/IPAB, prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, diramate, a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803/GAB del 22/2/2023, a tutti i Commissari Straordinari e a tutti i Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B.;

**VISTA** la nota prot. n. 26 del 09/03/2023, con la quale l'Ente comunica l'avvio della procedura di modifica dello Statuto a seguito della Disposizione Assessoriale n. 803/GAB del 22/02/2023 e trasmette contestualmente le tavole fondative dell'Istituzione;

**VISTA** la nota prot. n. 39 del 14/04/2023 con la quale il Commissario Straordinario pone dei quesiti al Servizio 9/IPAB rispetto alle tavole fondative dell'Ente in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

**VISTA** la nota prot. n. 16265 del 26/04/2023 con la quale il Servizio 9/Ipab risponde ai quesiti posti, con la superiore nota, dal Commissario Straordinario;

**VISTA** la delibera n. 16 del 19/05/2023 avente per oggetto: "Modifica Statuto Organico in conformità alla nota prot. n. 16265 del 26/04/2023 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e dello Politiche Sociali - Servizio 9 "II.PP.A.B.", con la quale l'Ente ha provveduto a modificare lo Statuto;

**VISTA** la nota prot. n. 22187 del 30/05/2023 con la quale il Servizio 9/IPAB ha trasmesso l'atto deliberativo n. 16 del 19/05/2023 al Sindaco del Comune di Agira al fine di acquisire il parere del Consiglio Comunale previsto dall'art. 62 della Legge 17/07/1890, n. 6972, riconfermato dal titolo V della L.r. n. 22/1986, assegnando il termine di giorni 30, decorsi i quali infruttuosamente, si intenderà acquisito favorevolmente il richiesto parere;

**VISTA** la deliberazione n. 34 del 27.6.2023 con la quale il Consiglio Comunale di Agira ha espresso parere sfavorevole in ordine alla modifica dell'art. 12 del vigente Statuto, dell'IPAB suddetta, afferente la composizione del Consiglio di Amministrazione, esplicitando le seguenti motivazioni:

- la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non si ritiene opportuna in quanto la riduzione riguarda i rappresentanti delle Parrocchie che secondo la Regione sarebbero due e non tre;
- è contraria per l'eliminazione della figura del Pretore in quanto è stato sostituito dal Giudice di Pace;
- la modifica riguarda anche la riduzione dei Componenti la cui nomina è di competenza del Sindaco;
- le cariche sono gratuite e quindi non vi è nessun risparmio;
- la proposta nasce dal Commissario Straordinario;

**VISTA** la nota prot. n. 500 del 30.6.2023 con il quale il Vescovo di Nicosia ha comunicato che due delle tre Parrocchie indicate nelle Tavole fondative, Parrocchia Santa Margherita e S. Antonio di Padova, sono state costituite in Unità Pastorale con un unico Parroco e legale rappresentante e che pertanto è motivata la riduzione dei rappresentanti delle

Parrocchie;

**DATO ATTO** che dalle Tavole Fondative emerge che la volontà del testatore è di attribuire la gestione dell'Ente a più soggetti istituzionali con una specifica prevalenza della maggioranza di carattere religioso;

**DATO ATTO** che sono state riscontrate criticità concernenti il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B., che spesso ha ingenerato l'impossibilità di addivenire alla ricostituzione dell'Organo ordinario per mancanza di quorum strutturale con conseguenziale aggravio di oneri a carico degli Enti che vengono, quindi, Commissariati e proprio per rendere più funzionale l'attività dei Consigli di Amministrazione e consentire l'insediamento degli Organi ordinari, necessita procedere alla riduzione del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione;

**TENUTO CONTO** che il Commissario Straordinario nel rispetto delle Tavole Fondative ha provveduto a ridurre il numero, da cinque a tre, dei componenti del Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle superiori disposizioni operative del Servizio 9/IPAB, prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, diramate, a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803/GAB del 22/2/2023;

**RITENUTO** che le motivazioni addotte dal Consiglio Comunale di Agira per addivenire al diniego espresso non possono trovare fondamento giuridico, tenuto conto, delle considerazioni innanzi fatte;

**VISTA** la relazione prot. n. 40515 del 29/9/2023 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali;

**RITENUTO** che la modifica dello Statuto non presenta profili di illegittimità;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

## DECRETA

**Art. 1)** E' approvato il nuovo Statuto dell'IPAB Istituto di Beneficenza e Scolastico "Sac. Scriffignano Siscaro" di Agira (EN), composto da n. 20 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 16 del 19/05/2023", costituente parte integrante del presente decreto.

**Art. 2)** Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 novembre 2023

L'ASSESSORE  
Nunzia Albano



Documento firmato da:  
NUNZIA ALBANO  
08.11.2023 15:17:25 UTC

IL PRESIDENTE  
SCHIFANI



Documento firmato da:  
RENATO SCHIFANI  
21.11.2023 12:53:27 UTC

## STATUTO

### Premessa

Il presente Statuto, che trae origine dalla volontà testamentaria della Signora Scriffignano Maria, ai sensi delle leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 22 giugno 1896 n. 218 e relativi regolamenti, è stato approvato con Regio Decreto datato 22 marzo 1903. Da allora è mutato sia il contesto sociale, nel quale è stato chiamato ad operare questo Pio Istituto, e sia il quadro normativo di riferimento che è culminato a livello nazionale con l'approvazione della Legge n. 328/2000 e a livello regionale con l'approvazione della legge regionale n. 10/2003.

Di questo processo di riforma del sistema nazionale e regionale delle politiche sociali, non ne ha risentito l'Istituto di Beneficenza e Scolastico "Sac. Mariano Scriffignano Siscaro" di Agira vista la grande portata innovatrice del suo Statuto originario, così come voluto dalla Pia fondatrice e dagli esecutori testamentari.

Fermo restando, pertanto, la struttura fondante della volontà testamentaria, il presente Statuto vuole adattarsi ai nuovi bisogni sociali considerando, quale parametro di riferimento, la condizione sociale e socio-economica del territorio con specifico riguardo alle situazioni di particolare disagio, e al conseguente rischio di esclusione sociale, dei minori e delle loro famiglie.

In particolare il presente nuovo Statuto ha come obiettivo quello di rispettare e ripristinare le volontà testamentarie contenute nelle tavole fondative di cui al sopra citato testamento pubblico in Notaro Filippo Maiorana dell'11.02.1901, in forza del quale venne istituita l'Opera Pia, per quanto concerne il numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione, la titolarità della loro nomina e la maggioranza religiosa della rappresentanza di tali componenti in seno al Consiglio (art. 12 delle tavole fondative e dell'originario statuto approvato con Regio Decreto del 22 marzo 1903).

Tale intendimento in generale e, in particolare, la questione specifica ultima citata, ovviamente, tiene conto dell'evoluzione storica della governance territoriale, dello status quo e delle politiche sociali sia a livello nazionale che regionale nonché delle ultime indicazioni del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (direttiva assessoriale prot. n. 803/GAB del 22.02.2023) che dispone che "i Commissari straordinari individuino percorsi di modifica degli statuti, riducendo il numero dei componenti dei CdA" con particolare attenzione al rispetto delle tavole fondative, ed è in tale veste che le singole norme del presente Statuto devono essere interpretate.

### ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE

#### Art. 1

L'Istituto di Beneficenza e Scolastico "Sac. Mariano Scriffignano Siscaro" in Agira, da ora in avanti denominato Ente, è stato istituito in Opera Pia in conformità al disposto testamentario della Pia Fondatrice Sig.ra Scriffignano Maria fu Giuseppe, con testamento rogato Notar Maiorana Filippo, addì 11 Febbraio 1901, reg.to al Rep. n. 653, con la modifica dell'art. 12 giusta deliberato degli esecutori testamentari 24 Gennaio 1902 approvato dal Consiglio Comunale con deliberato del 1° Febbraio successivo; e con le modifiche agli artt. 1, 7, 10, 13 e 16 suggerite dal Consiglio di Stato nell'adunanza 23 Agosto 1902 e adottate dagli stessi Esecutori testamentari con deliberazione del 27 Settembre 1902 approvata dal Consiglio Comunale con deliberato 3 Ottobre 1902 non che le altre modifiche agli articoli 7 e 16 proposte dal Ministero degli Interni e adottate dagli esecutori testamentari con deliberato dell'11 Dicembre 1902 approvato dal Consiglio Comunale nella tornata del 26 Dicembre 1902 N. 83.

Lo statuto dell'Ente ha origine da una sovrana determinazione del 22/05/1903 e retto secondo le norme tracciate dalla Legge 17.7.1890, n. 6972.

#### Art. 2

L'ente è denominato "Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac. Mariano Scriffignano Siscaro", con sede in Agira, Piazza Calvario, 82/96.

#### SCOPO

#### Art. 3

L'Ente dovrà provvedere prioritariamente al sostegno anche gratuito, a convitto o a semiconvitto, di almeno 10 minori poveri e/o orfani nati nel Comune di Agira o comuni limitrofi e comunque rientranti nella Diocesi. Inoltre potranno essere accolti in esso minori a tutta o a mezza pensione, ovvero solo per frequentare le scuole o le officine, pagando una retta diversa, secondo i casi, da stabilirsi con apposito regolamento di funzionamento redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'Ente ha, inoltre, scopo di solidarietà sociale, istruzione e formazione e si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione universale della persona.

L'Ente adempie alle proprie finalità istituendo e gestendo, altresì, servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale.

#### ATTIVITA'

#### Art. 4

L'Ente svolge le attività, collegate allo scopo della solidarietà sociale, soprattutto nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili. Potrà pertanto anche gestire tutti i servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari di cui alla L.R. 22/86.

L'Ente potrà svolgere ulteriori attività direttamente connesse a quelle sopracitate, adeguate ai tempi e nell'interesse della collettività.

#### Art. 5

L'Ente svolge le attività, collegate allo scopo dell'istruzione e della formazione, suddividendole in tre sezioni:

- a) Sezione Artigiani;
- b) Sezione Studenti;
- c) Centro di ricerca scientifica.

La Sezione Artigiani, in particolare, dovrà valorizzare l'agricoltura e l'artigianato locale.

La Sezione studenti potrà comprendere i seguenti corsi di studio: scuole elementari, ginnasiali, tecniche ed agrarie.

Il Centro di ricerca scientifica è collegato prioritariamente al settore dell'agricoltura.

L'Ente, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

L'Ente favorisce l'apporto e il coordinato utilizzo del volontariato nell'ambito delle proprie attività attraverso convenzioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

#### PATRIMONIO

#### Art. 6

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e i beni immobili, di cui lo istitui erede la Pia Fondatrice Sig.ra Scriffignano Maria fu Giuseppe con testamento rogato da Notar Maiorana Filippo addì 11 Febbraio 1901 Reg.to al N. 653.

Il patrimonio può essere accresciuto:

- 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;



2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

#### Art. 7

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

- 1) con i redditi del proprio patrimonio;
- 2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3,4 e 5;
- 3) con i proventi di oblazioni o atti di liberalità;
- 4) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 8

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 9

Il patrimonio sia sempre garantito, valorizzato sempre più, e mai lasciato all'abbandono nel rispetto di chi avendolo donato o realizzato per il finanziamento e le attività istituzionali, ha sicuramente inteso che si tenesse sempre vivo il gesto d'amore e di abnegazione verso gli altri.

*Nel caso in cui lo Istituto venisse soppresso per legge o per altra causale tutti i beni andranno a favore dei parenti più prossimi della Fondatrice esistenti alla epoca della soppressione comprese le rendite disposte per celebrazione di messe, nel caso d'incameramento.<sup>1</sup>*

### ORGANI E SEPARAZIONE DEI POTERI

#### Art.10

All'IPAB si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dei poteri di gestione.

In particolare, i poteri di governo e di indirizzo spettano al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'IPAB.

La gestione amministrativa finanziaria e tecnica spetta al Segretario incaricato, secondo le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.

Il controllo economico e contabile spetta al Revisore dei Conti.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Competenze)

#### Art. 11

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina un Segretario dell'Ente esterno al Consiglio.



<sup>1</sup> Articolo modificato secondo le disposizioni trasmesse con nota prot. 42966 del 11.11.2021 dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia delle politiche Sociali Servizio 9 "II.PP.A.B."



#### Art. 12

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri:

- due membri, rappresentanti delle parrocchie ed oggi esistenti sul territorio comunale di Agira, coincidenti con il Parroco, nonché Rappresentante Legale della Parrocchia di S. Antonio di Padova e con il Parroco, nonché Rappresentante Legale, della parrocchia S. Filippo Abbazia. In caso di rinuncia od impossibilità a ricoprire la carica la surroga dei sopradetti due Sacerdoti è affidata all'Ordinario Diocesano;
- un membro coincidente con il Sindaco del Comune di Agira o da un suo designato con apposita determinazione sindacale.

La carica di Amministratore è a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente.

I due componenti religiosi, membri di diritto voluti dalla fondatrice, durano in carica durante munere.

Il membro designato dal Sindaco di Agira resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e, comunque, sino a che il suo successore abbia assunto l'ufficio.<sup>2</sup>

#### Art. 13

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Ente con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Funzionamento)

#### Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno due (su tre) componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o email, comunicando anche l'ordine del giorno.

Per l'interesse dell'Ente, il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono invitati a giustificare le eventuali assenze dalle sedute consiliari.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

#### Art. 15

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide con la presenza di due membri ed in ogni caso la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

Il Segretario dell'Ente interviene alle sedute con voto consultivo.

I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario e sottoscritti dagli intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

<sup>2</sup> Articolo modificato secondo le disposizioni di cui alla direttiva assessoriale prot. n. 803/GAB del 22.02.2023 e quelle riportate nella nota prot. 16265 del 26.04.2023 dall'Assessorato Regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia delle politiche Sociali Servizio 9 "II.PP.A.B."

Le Delibere adottate sono stesi dal Segretario e sottoscritti dal medesimo e dal Presidente che ne cura l'adempimento.

I processi verbali delle deliberazioni potranno essere stesi e sottoscritti da un componente del Consiglio di Amministrazione designato quando occorre.

## L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LA CONTABILITA'

### Art. 16

Il Revisore dei Conti da scegliersi mediante estrazione a sorte effettuata in seduta pubblica alla presenza del segretario dell'Ente tra gli iscritti all'apposito Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Esso dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per una sola volta con le medesime modalità di cui al periodo precedente e decade automaticamente in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio.

### Art. 17

Il Revisore Contabile controlla la gestione economico-finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Istituto. In particolare:

- esamina i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dalla Ragioneria Generale con la redazione di apposite relazioni;
- verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
- accerta la regolarità delle scritture contabili;
- attua verifiche periodiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia.

Il Revisore Contabile, inoltre sulla relazione sul Conto Consuntivo, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il Revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.

Il Revisore Contabile svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme vigenti.

La misura dell'indennità attribuita all'organo sarà definita dal Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

### Art. 18

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 30 settembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione istituisce unicamente on line un apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Ente" dove andranno pubblicati nei termini di legge gli atti deliberativi, appalti, contratti di locazione, incarichi, atti la cui pubblicazione è prevista per legge etc., al fine di garantire massima accessibilità, integralità e facilità di lettura.

All'Albo del Comune, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.

### Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme dell'Ordinamento regionale degli enti locali.

Agira, 19/05/2023

**Il Segretario**

Dott.ssa Dilajla Caramanna



**Il Commissario Straordinario**

Dott. Davide Delia

